COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

Art. 9 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

Nei riguardi della Societa' "Ilva" si da' atto che la stessa, coll'avvenuto trasferimento alla Societa' "Ansaldo" della concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento "Ilva" di Sestri Ponente, conserva ora il solo pontile di Multedo; il di cui esercizio continua ad essere regolato dall'art. 9 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri
Estremi	Legge 16 aprile 1954, n. 156
Partizione	Convenzione autonomo del porto di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it